



ACCORDO

Tra

L'Ordine Provinciale dei Consistenti del Lavoro di VARESE, con sede in Via Dante, 2 - Varese – CF 80010720128, in persona del suo presidente, Dr. Michele Frattini nato a Varese (VA) il 19 giugno 1971, domiciliato per la carica in Via Dante Alighieri n. 2 - Varese.

e

l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, con sede in Corso Matteotti, 22 – Castellanza (VA) – CF 02015300128, in persona del Magnifico Rettore Professor Federico Visconti, nato a Sumirago (VA) l'1 giugno 1960, domiciliato per la carica in Corso Matteotti n. 22 - Castellanza (VA).

Visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, (d'ora in poi D.L. 24 Gennaio 2012) secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 (d'ora in poi Convenzione Quadro);



- che i percorsi formativi del corso di laurea triennale, del corso di laurea magistrale e del corso di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso le Scuole di Economia e Management e di Diritto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC (di seguito l'Università) rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

le parti convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di studio, le Scuole di Economia e Management e di Diritto dell'Università si impegnano ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti corsi:

- presso la Scuola di Economia e Management:
 - a) Laurea in Economia Aziendale (classe L-18 – Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale);
 - b) Laurea magistrale in Economia Aziendale e Management (classe LM-77 – Scienze Economico – Aziendali);
 - c) Laurea magistrale in Economia, Management e Governance (classe LM-77 – Scienze Economico – Aziendali);
- presso la Scuola di Diritto:
 - a) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01 – Giurisprudenza)



Art. 3 - Contenuto dei corsi di studio

1. La Scuola di Economia e Management dell'Università garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro sia a coloro che conseguiranno la laurea in Economia aziendale (classe L-18) sia a coloro che conseguiranno la laurea magistrale in Economia Aziendale e Management (classe LM-77) e in Economia Aziendale, Management e Governance (classe LM-77) il cui percorso formativo rispetti quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:

Area 12 - Scienze giuridiche	Tabella corrispondenze settori scientifico disciplinari ex art. 639/24	CFU Accordo Quadro
IUS/01 - Diritto privato	GIUR-01/A - Diritto Privato	Almeno 18 CFU
IUS/04 - Diritto Commerciale	GIUR-02/A - Diritto Commerciale	
IUS/07 - Diritto del Lavoro	GIUR-04/A - Diritto del Lavoro	
IUS/10 - Diritto Amministrativo	GIUR-06/A - Diritto Amministrativo	
IUS/12 - Diritto Tributario	GIUR-08/A - Diritto Tributario	
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea	GIUR-010/A - Diritto dell'Unione Europea	

Area 13- Scienze economiche e statistiche	Tabella corrispondenze settori scientifico disciplinari ex art. 639/24	CFU Accordo Quadro
SECS-P/01 - Economia Politica	ECON-01/A - Economia Politica	Almeno 12 CFU
SECS-P/07 - Economia Aziendale	ECON-06/A - Economia Aziendale	
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese	ECON-07/A - Economia e Gestione delle Imprese	
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale	ECON-08/A - Organizzazione Aziendale	

Per il corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale e Management (classe LM-77) e per il corso di Laurea magistrale in Economia, Management e Governance (classe LM-77), il requisito volto ad assicurare un piano di studi coerente con quanto richiesto dall'Accordo può essere soddisfatto anche sommando i CFU conseguiti nel corso di laurea triennale a quelli conseguiti nel corso di laurea magistrale.

2. La Scuola di Diritto dell'Università garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro a coloro che conseguiranno la laurea magistrale in Giurisprudenza classe LMG/01 il cui percorso formativo rispetti quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:

Area 12 - Scienze giuridiche	Tabella corrispondenze settori scientifico disciplinari ex art. 639/24	CFU Accordo Quadro
IUS/01 - Diritto privato	GIUR-01/A - Diritto Privato	Almeno 18 CFU
IUS/04 - Diritto Commerciale	GIUR-02/A - Diritto Commerciale	
IUS/07 - Diritto del Lavoro	GIUR-04/A - Diritto del Lavoro	
IUS/10 - Diritto Amministrativo	GIUR-06/A - Diritto Amministrativo	
IUS/12 - Diritto Tributario	GIUR-08/A - Diritto Tributario	
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea	GIUR-010/A - Diritto dell'Unione Europea	



Area 13- Scienze economiche e statistiche	Tabella corrispondenze settori scientifico disciplinari ex art. 639/24	CFU Accordo Quadro
SECS-P/01- Economia Politica	ECON-01/A – Economia Politica	Almeno 12 CFU
SECS-P/07- Economia Aziendale	ECON-06/A – Economia Aziendale	
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese	ECON-07/A- Economia e Gestione delle Imprese	
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale	ECON-08/A – Organizzazione Aziendale	

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 che abbiano sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale, del 1° anno per la laurea magistrale e dei primi 4 anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, presentando autocertificazione di conformità alla convenzione, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

1. Gli studenti ammessi dovranno svolgere un tirocinio di durata non inferiore a 250 (duecentocinquanta) ore, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, presso lo studio professionale del consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio è di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore (Regolamento di attuazione DM200611 praticantato).

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente. Il tirocinio potrà essere ripreso al ritorno, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

2. A fronte dello svolgimento del tirocinio durante i corsi di studio, la Scuola competente riconosce un numero congruo di crediti formativi.

In particolare gli ordinamenti didattici del corso di laurea in Economia aziendale classe L-18, del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management (classe LM-77), del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, Management e Governance (classe LM-77) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza classe LMG/01, nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, e, sempre che lo studente lo richieda, i crediti formativi universitari previsti dai rispettivi piani di studio.



Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di Settembre fissano un incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro Luglio il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a effettuarne comunicazione al referente dell'Università.

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università attraverso il proprio Career Service organizza e predispone l'attivazione dei tirocini. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro nomina un referente organizzativo per l'avvio dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle proprie iniziative di orientamento, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di studio attivati dalle Scuole riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari potranno essere trattate tematiche di deontologia professionale.



Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 10 – Estensione della Convenzione e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 3 anni, rinnovabili tacitamente per un periodo di uguale durata, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o PEC tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.

Art. 11 – Trattamento dei Dati

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Castellanza, 21 Ottobre 2024

Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Varese

Il Presidente
Dr Michele Frattini

Università Carlo Cattaneo – LIUC

Il Rettore
Prof. Federico Visconti